SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 430)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta dell' 11 marzo 1959 (V. Stampato n. 387)

d'iniziativa dei deputati DE GRADA, MARANGONE, LIBERATORE e SERONI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 marzo 1959

Modifiche alla legge 29 luglio 1949, n. 717, contenente norme per l'arte nei pubblici edifici

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, è sostituito dal seguente:

« Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonchè le Regioni, le Provincie, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici che provvedano all'esecuzione di costruzioni di edifici pubblici, devono destinare all'abbellimento di essi mediante opere d'arte una quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista nel progetto ».

Art. 2.

Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, sono aggiunti i commi seguenti:

« I progetti relativi agli edifici di cui alla presente legge dovranno contenere l'indicazione di massima di dette opere d'arte e il computo del relativo importo.

Nei casi in cui edifici siano eseguiti per lotti separati ed anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente legge si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto ».

Art. 3.

L'articolo 2 della legge 29 luglio 1949, n. 717, è sostituito dal seguente:

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

« La scelta degli artisti, per l'esecuzione delle opere d'arte di cui all'articolo precedente, sarà fatta dall'Amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, in concorso con il progettista della costruzione ed il Soprintendente alle Gallerie, competente per territorio, o di un artista da questi designato.

Qualora il valore complessivo delle opere d'arte da eseguirsi superi i 2 milioni di lire, le Amministrazioni provvederanno alla assegnazione mediante concorso a carattere nazionale. Dovrà in tal caso provvedersi alla costituzione di una Commissione giudicatrice composta:

- 1) di quattro rappresentanti dell'Amministrazione interessata, di cui almeno uno deve essere un artista o critico d'arte, tra i quali dovrà eleggersi il presidente della Commissione;
- 2) del Soprintendente alle Gallerie competente per territorio e del progettista della costruzione;
- 3) di tre rappresentanti dei pittori e scultori, nominati dal Ministero della pubblica istruzione, su designazione delle associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale e maggiormente rappresentative ».

Art. 4.

Dopo l'articolo 2 della legge 29 luglio 1949, n. 717, è aggiunto il seguente articolo 2-bis:

« Nelle operazioni di collaudo delle costruzioni di cui alla presente legge il collaudatore dovrà accertare sotto la sua personale responsabilità l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1. In difetto la costruzione dovrà essere dichiarata non collaudabile, fino a quando gli obblighi di cui sopra siano stati adempiuti o l'Amministrazione inadempiente abbia versato la somma relativa alle opere mancanti maggiorata del 5 per cento alla Soprintendenza alle Gallerie competente per territorio, la quale si sostituisce alla Amministrazione interessata per l'adempimento degli obblighi di legge ».

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.